



Comune di Sta. Maria

Cantone dei Grigioni

STATUTO DEL COMUNE DI STA. MARIA



Indice

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 | Il Comune..... | 4 |
| Art. 2 | Sovranità..... | 4 |
| Art. 3 | Amministrazione autonoma | 4 |
| Art. 4 | Diritto di voto | 4 |
| Art. 5 | Votazioni ed elezioni federali e cantonali..... | 4 |
| Art. 6 | Eleggibilità | 4 |
| Art. 7 | Obbligatorietà..... | 4 |
| Art. 8 | Esonero dalla obbligatorietà | 4 |
| Art. 9 | Dimissioni..... | 5 |
| Art. 10 | Elezioni, entrata in carica e trapasso dei poteri..... | 5 |
| Art. 11 | Elezione complementare | 5 |
| Art. 12 | Indennità e stipendi..... | 5 |
| Art. 13 | Esclusioni..... | 5 |
| Art. 14 | Obbligo d'astensione | 5 |
| Art. 15 | Processi verbali, compilazione | 5 |
| Art. 16 | In visione..... | 5 |
| Art. 17 | Diritto di petizione | 6 |
| Art. 18 | Iniziativa | 6 |
| Art. 19 | Interpellanze | 6 |
| Art. 20 | Diritto di ricorso..... | 6 |
| Art. 21 | Responsabilità..... | 6 |
| II. | ORGANIZZAZIONE COMUNALE..... | 6 |
| Art. 22 | Organi Comunali | 6 |
| Art. 23 | Assemblea comunale..... | 7 |
| Art. 24 | Competenze..... | 7 |
| Art. 25 | Convocazione / Ordine del giorno..... | 7 |
| Art. 26 | Competenza a decidere..... | 7 |
| Art. 27 | Presidenza..... | 7 |
| Art. 28 | Verbale..... | 8 |
| Art. 29 | Deliberazioni | 8 |
| Art. 30 | Ufficio di votazione..... | 8 |
| Art. 31 | Votazione per alzata di mano | 8 |
| Art. 32 | Elezioni | 8 |
| Art. 33 | Elezioni in diverse autorità..... | 8 |
| Art. 34 | Riesame..... | 8 |
| Art. 35 | Elezioni e votazioni cantonali e federali..... | 9 |
| Art. 36 | Distribuzione delle schede e messaggi..... | 9 |
| Art. 37 | Il Municipio | 9 |
| Art. 38 | Sedute..... | 9 |
| Art. 39 | Competenze a decidere | 9 |
| Art. 40 | Obbligo di votare / Maggioranza assoluta | 9 |
| Art. 41 | Verbale..... | 9 |
| Art. 42 | Competenze..... | 10 |
| Art. 43 | Dicasteri | 10 |
| Art. 44 | Amministrazione | 10 |
| Art. 45 | Il Sindaco | 10 |
| Art. 46 | Composizione / c) La Commissione di revisione | 11 |
| Art. 47 | Competenze..... | 11 |
| Art. 48 | Rapporto di revisione..... | 11 |
| III. | AMMINISTRAZIONE | 11 |
| Art. 49 | Consiglio scolastico a)Scuole..... | 11 |
| Art. 50 | Doveri e competenze..... | 12 |
| Art. 51 | Stipendio degli insegnanti..... | 12 |
| Art. 52 | Fondo scolastico | 12 |
| Art. 53 | Amministrazione pauperile | 12 |

| | | |
|-------------|--|-----------|
| Art. 54 | Amministrazione forestale | 12 |
| Art. 55 | Alpi e pascoli | 12 |
| Art. 56 | Amministrazione edile..... | 13 |
| Art. 57 | Cancelleria | 13 |
| IV. | PATRIMONIO CULTURALE | 13 |
| Art. 58 | Patrimonio comunale..... | 13 |
| Art. 59 | Amministrazione | 13 |
| Art. 60 | Tasse di congodimento..... | 13 |
| Art. 61 | Imposte..... | 13 |
| Art. 62 | Contributi ai perimetri..... | 14 |
| V. | COMUNE PATRIZIALE | 14 |
| Art. 63 | Diritti | 14 |
| VI. | COMUNE PARROCCHIALE | 14 |
| Art. 64 | Comune parrocchiale | 14 |
| VII. | DISPOSIZIONI FINALI | 14 |
| Art. 65 | Revisione..... | 14 |
| Art. 66 | Abrogazioni di disposizioni contrarie..... | 14 |
| Art. 67 | Entrata in vigore..... | 15 |

I. Disposizioni generali

Art. 1 Il Comune

Il territorio di Santa Maria in Calanca forma con i suoi abitanti un Comune politico indipendente del Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Sovranità

Il Comune comprende tutti i cittadini svizzeri domiciliati sul suo territorio ed esercita nei limiti della sua competenza legale la sovranità su tutte le persone e cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3 Amministrazione autonoma

Il Comune ha diritto ad amministrazione autonoma entro i limiti fissati dalla legislazione federale e cantonale.

Esso adempie le funzioni richieste dall'interesse generale e veglia al miglioramento economico e culturale.

Il Comune emana leggi e regolamenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 4 Diritto di voto

Il diritto di voto si acquista con il compimento del diciottesimo anno d'età.

In affari comunali hanno diritto di voto i cittadini patrizi abitanti nel Comune e i cittadini svizzeri domiciliati da almeno tre mesi.

Il Termine citato decorre dal giorno di deposito dell'Atto di origine.

Art. 5 Votazioni ed elezioni federali e cantonali

Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 6 Eleggibilità

Ogni cittadino svizzero avente diritto al voto è eleggibile uffici comunali, in quanto non sia privato di questo diritto in seguito a sentenza penale.

Art. 7 Obbligatorietà

Ogni abitante eleggibile del Comune è obbligato ad accettare la nomina ad un ufficio comunale al quale è stato eletto.

Il periodo di carica è di tre anni.

Art. 8 Esonero dalla obbligatorietà

Non è sottoposto all'obbligo di carica chi ha compiuto i sessantacinque anni d'età, chi è malato o infermo in tale grado che non si può pretendere da lui ragionevolmente l'esercizio della carica, chi ha ricoperto il medesimo ufficio nel periodo immediatamente precedente.

Art. 9 Dimissioni

Le dimissioni devono essere presentate al più tardi all'Assemblea che rinnova le nomine.

Art. 10 Elezioni, entrata in carica e trapasso dei poteri

Le elezioni hanno luogo di regola la terza domenica del mese di dicembre.

L'entrata in carica ha luogo il primo gennaio.

Il membro uscente è responsabile di un regolare trapasso dei poteri.

Art. 11 Elezione complementare

Se un membro di un'autorità cessa di far parte della stessa per un qualsiasi motivo, va ordinata un'elezione complementare per il resto del periodo di carica.

Questa ha luogo conforme alle disposizioni delle elezioni ordinarie.

Art. 12 Indennità e stipendi

I membri delle Autorità comunali, gli impiegati e i funzionari comunali sono retribuiti secondo le disposizioni del Regolamento sulle indennità e gli stipendi da emanarsi dall'Assemblea comunale o secondo accordi contrattuali.

Art. 13 Esclusioni

Non possono far parte contemporaneamente del Municipio o di una Commissione comunale padre e figlio, suocero e genero, fratelli e cognati.

Tali motivi d'esclusione valgono anche per i funzionari e gli impiegati comunali rispetto al loro superiore amministrativo (caporamo).

Un impiegato comunale non può far parte dell'Autorità a lui immediatamente superiore.

Art. 14 Obbligo d'astensione

Un membro di un'Autorità, di una Commissione o dell'Assemblea comunale deve astenersi durante il disbrigo e la votazione di oggetti ai quali hanno un interesse immediato lui stesso o i suoi parenti fino al grado fissato nell'Art. 13.

In assenza degli interessati l'Autorità relativa decide se vi siano motivi di ricusa.

Art. 15 Processi verbali, compilazione

Delle discussioni, risoluzioni e risultati di elezioni si stende un processo verbale separato per l'Assemblea, per il Municipio e per ogni altra Autorità comunale.

Questo deve essere presentato alla prossima seduta per l'approvazione e va poi firmato dal protocollista e dal presidente della relativa autorità.

Art. 16 In visione

Ogni avente diritto di voto può prendere liberamente visione dei processi verbali dell'Assemblea comunale.

La visione dei processi verbali del Municipio e delle altre Autorità comunali viene permessa solo se si rendono plausibili interessi giustificati.

Gli aventi diritto possono chiedere un estratto del processo verbale contro il versamento di un'equa tassa.

Art. 17 Diritto di petizione

È garantito il diritto di petizione.

Ogni abitante del Comune può sottoporre per iscritto al Municipio proposte, domande e reclami. Il Municipio è tenuto a evaderli con sollecitudine.

Art. 18 Iniziativa

Le domande di iniziativa per l'Assemblea comunale sono da presentare con motivazione scritta al Municipio e devono essere firmate di proprio pugno da almeno il 25% dei cittadini aventi diritto di voto. Il Municipio è obbligato a presentare tali domande di iniziativa all'Assemblea comunale per la votazione entro tre mesi allegando il suo parere.

Art. 19 Interpellanze

Ogni cittadino avente diritto di voto può domandare all'Assemblea comunale informazioni sullo stato o sul disbrigo di pratiche dell'Amministrazione comunale.

Mozioni

Egli ha pure diritto di fare proposte all'Assemblea comunale su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

Se per maggioranza la proposta viene dichiarata rilevante, il Municipio è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva e a presentare a questa rapporto e proposta.

Art. 20 Diritto di ricorso

Le risoluzioni e decisioni del Municipio, dell'Assemblea comunale o di un'altra Autorità comunale possono essere impugnate con ricorso entro 20 giorni ai sensi della legge sul Tribunale Amministrativo (LTA).

I decreti di multa del Municipio possono essere oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo entro 20 giorni a norma delle disposizioni della legge sulla giustizia penale (Art. 180).

Art. 21 Responsabilità

Tutte le Autorità, impiegati e funzionari del Comune sono responsabili dei danni che cagionano al Comune e a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali a norma della legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

II. Organizzazione comunale

Art. 22 Organi Comunali

Gli organi del Comune sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Municipio
- c) La Commissione di revisione

Art. 23 Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune, in cui i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti che loro spettano in questioni comunali.

Art. 24 Competenze

L'Assemblea comunale ha le seguenti competenze:

1. Elege:
 - a) il presidente comunale (Sindaco);
 - b) i membri del Municipio;
 - c) i membri della Commissione di revisione;
 - d) i membri del Consiglio scolastico;
 - e) gli elettori del Tribunale di distretto (delegati alla Centena);
 - f) gli impiegati e funzionari comunali.
2. Sceglie e designa commissioni con compiti straordinari, periti e consulenti.
3. Formula la proposta di nomina dell'Ufficiale di stato civile e del suo supplente, degli stimatori ufficiali e dei supplenti per il Tribunale di Circolo.
4. Emanava e modifica lo Statuto, le leggi, le ordinanze e i regolamenti comunali aventi carattere obbligatorio generale.
5. Approva il preventivo ed il rendiconto comunale e fissa il tasso dell'imposta comunale.
6. Delibera su offerte o proposte anche comprese nel preventivo, che superano la cifra di Fr. 20'000.00.
7. Approva spese non previste nel preventivo e che sorpassano la competenza finanziaria del Municipio.
8. Autorizza la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, la concessione di servitù prediali, di oneri fondiari e di diritti d'acqua; sono riservati i diritti del Comune patriziale.

Inoltre l'Assemblea comunale ha tutte le competenze non conferite esplicitamente ad altro organo comunale dallo Statuto comunale o dalla legge.

Art. 25 Convocazione / Ordine del giorno

L'Assemblea comunale è convocata dal Municipio.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno va pubblicato almeno due giorni prima nell'albo comunale e sarà comunicato di casa in casa dall'usciera comunale.

Art. 26 Competenza a decidere

Ogni Assemblea comunale debitamente convocata è competente a prendere decisioni valide.

Art. 27 Presidenza

L'Assemblea comunale è diretta dal Sindaco e in sua assenza dal Vice-Sindaco e da un altro membro del Municipio.

Art. 28 Verbale

Il Segretariato comunale funge da protocollista.
In assenza del segretario comunale l'Assemblea designa il protocollista.

Art. 29 Deliberazioni

L'Assemblea comunale può votare su affari che sono stati esaminati dal Municipio o da una speciale commissione e che figurano all'ordine del giorno.

Art. 30 Ufficio di votazione

L'Ufficio di votazione comprende il protocollista e due scrutinatori da designarsi volta per volta dall'Assemblea comunale.

Art. 31 Votazione per alzata di mano

La votazione avviene normalmente per alzata di mano.
Lo scrutinio segreto può essere richiesto da un terzo dei presenti aventi diritto di voto.
Nelle votazioni per alzata di mano decide la maggioranza assoluta dei votanti.
A parità di voti il presidente dà il voto decisivo.

Voto segreto

Nelle votazioni per iscritto fa stato la maggioranza assoluta dei voti emessi.
Le schede bianche non vengono computate.
A parità di voti la proposta è da considerarsi respinta.

Art. 32 Elezioni

Le elezioni si effettuano con scrutinio segreto.
Eccettuata la nomina del Municipio, le elezioni possono essere fatte per alzata di mano se non vi è opposizione.
Decide la maggioranza dei voti validi.
Al secondo scrutinio vale la maggioranza relativa.
In caso di parità di voti decide la sorte.

Art. 33 Elezioni in diverse autorità

Se un cittadino è eletto in diverse autorità che si escludono a vicenda, egli deve optare immediatamente per una di esse.
Quando esistono motivi di esclusione ai sensi dell'Art. 13, l'elezione è da considerare nulla.
Se diverse persone sono elette in un'autorità della quale non possono far parte contemporaneamente per motivi di esclusione secondo l'Art. 13, è da considerare valida l'elezione di chi era precedentemente in carica, o trattandosi di nuovi eletti, di chi ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 34 Riesame

Una decisione può sempre essere sottoposta per riesame all'Assemblea comunale.
Se viene richiesto il riesame di una decisione in vigore da meno di un anno, per l'entrata in materia è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti validi.

Art. 35 Elezioni e votazioni cantonali e federali

Per la procedura delle votazioni e elezioni federali e cantonali il Municipio emana disposizioni in conformità al diritto federale e cantonale.

Esso stabilisce il luogo e l'orario della votazione e la sorveglianza sulle urne.

Art. 36 Distribuzione delle schede e messaggi

Le schede ed il materiale delle votazioni devono essere distribuiti dall'usciera almeno otto giorni prima delle votazioni o elezioni.

Art. 37 Il Municipio

Il Municipio è la suprema autorità esecutiva e amministrativa del Comune.

Esso si compone del sindaco e di quattro municipali e ha due supplenti.

Per l'entrata in funzione dei supplenti fa stato il numero di voti raggiunto nei singoli turni di scrutinio.

All'inizio del periodo di carica il Municipio elegge tra i suoi membri il vice-sindaco, i caporami e il segretario comunale.

Quale cassiere comunale può fungere anche un cittadino che non fa parte del Municipio.

Art. 38 Sedute

Il Municipio si riunisce ogni 15 giorni o ogni volta che lo esigono gli affari comunali.

Art. 39 Competenze a decidere

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.

Art. 40 Obbligo di votare / Maggioranza assoluta

Ogni membro è obbligato a votare, salvo le disposizioni circa l'adesione.

La maggioranza assoluta dei membri presenti fa stato per tutte le decisioni.

In caso di parità di voti nelle votazioni su oggetti, decide il presidente, mentre per le elezioni si procede ad un sorteggio.

Art. 41 Verbale

Il segretario comunale funge da protocollista.

In assenza del segretario comunale il Municipio designa un altro membro quale protocollista.

Art. 42 Competenze

Il Municipio, quale suprema autorità amministrativa e di polizia del Comune, ha le seguenti competenze e doveri:

1. Provvede nell'ambito della sua competenza all'applicazione delle leggi della Confederazione e del Cantone, della relativa ordinanza e delle leggi e regolamenti comunali, nonché all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale.
2. Sorveglia tutta l'amministrazione comunale.
3. Nomina gli impiegati e i funzionari comunali di sua competenza e esercita la sorveglianza su di essi.
4. Amministra il patrimonio comunale e cura la gestione di tutti i dicasteri.
5. Allestisce il resoconto e il preventivo comunale.
6. Prepara tutte le proposte da sottoporre all'Assemblea comunale.
7. Decreta le spese non previste nel preventivo sino al massimo di Fr. 2'000.00 per uno stesso oggetto se non si ripetono e sino a Fr. 500.00 per uscite che ricorrono annualmente.
8. Delibera su quanto è compreso nel preventivo, con un margine di oscillazione del 20% in più, fino alla concorrenza di Fr. 20'000.00.
9. Stipula contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, riceve e controlla tutte le offerte per qualsiasi lavoro o concorso bandito dal Comune.
10. Decide sui processi e ricorsi da inoltrare e così pure sulla stipulazione di arbitrati e transazioni.
11. Rappresenta il Comune dinanzi a tribunali e autorità.
12. Esercita la competenza di polizia spettante al Comune e la competenza penale in procedure amministrative.

Art. 43 Dicasteri

L'amministrazione comunale è suddivisa in cinque dicasteri, con i compiti loro attribuiti dal regolamento di gestione:

- a) Presidenza, amministrazione e finanze.
- b) foreste, agricoltura e alpi.
- c) Costruzioni e manutenzione.
- d) Sanità, polizia, cimitero, assistenza pauperile.
- e) Acqua potabile, pompieri e polizia del fuoco, protezione civile.

Art. 44 Amministrazione

I caporami provvedono al disbrigo delle pratiche di competenze dei loro dicasteri, esaminando le loro decisioni, e ne riferiscono al Municipio.

Le decisioni importanti possono essere prese solo dal Municipio.

Il Municipio può delegare ai singoli caporami le decisioni d'importanza secondaria.

Art. 45 Il Sindaco

Il sindaco rappresenta il Comune e firma con il segretario comunale o un municipale la corrispondenza ufficiale ed i verbali delle sedute dell'Assemblea comunale e del Municipio.

Egli dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il Sindaco prepara l'ordine del giorno del Municipio.

Egli provvede all'esecuzione delle decisioni prese in collaborazione con i caporami.

Art. 46 Composizione / c) La Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente.

Essa assegna le sue cariche.

I suoi membri sono rieleggibili tre volte.

Non sono eleggibili nella Commissione di revisione i membri diretti ed i supplenti del Municipio, i loro parenti (secondo Arte. 13) e gli impiegati comunali.

Art. 47 Competenze

La Commissione di revisione ha per competenza l'esame dell'amministrazione comunale con il movimento di cassa e con i conti delle fondazioni e fondi amministrati dal Comune.

Essa deve informarsi dell'ammontare del patrimonio comunale mediante controlli non preannunciati.

Almeno una volta all'anno deve controllare tutte le proprietà e gli immobili comunali.

L'esame dell'amministrazione deve in special modo estendersi all'amministrazione del Municipio, delle autorità speciali e dell'amministrazione forestale.

Per l'esame contabile dei conti annuali si può ricorrere, d'accordo con il Municipio, all'Ispettorato cantonale dei comuni o un privato esperto in materia.

Questi esercitano la loro funzione in collaborazione con la Commissione di revisione.

Art. 48 Rapporto di revisione

La Commissione di revisione deve presentare annualmente un rapporto scritto all'Assemblea comunale entro il 15 marzo sull'esame della gestione e dei conti e fare proposte per l'accettazione dei conti annuali.

La Commissione di revisione può presentare un rapporto speciale al Municipio riguardo a constatazioni di importanza secondaria.

III. Amministrazione

Art. 49 Consiglio scolastico a) Scuole

La direzione e la sorveglianza dell'educazione e dell'istruzione sono di competenza del Consiglio scolastico.

Questo viene nominato dall'Assemblea comunale e si compone dal caporamo che lo presiede d'ufficio, di due membri e di un supplente.

Art. 50 Doveri e competenze

Il Consiglio scolastico cura l'applicazione della legislazione scolastica federale, cantonale e comunale (regolamento scolastico da approvarsi dal Piccolo Consiglio) ed in specie:

1. Nomina e revoca insieme con il Municipio gli insegnanti.
2. Sorveglia l'andamento della scuola, emana e applica i regolamenti interni della scuola.
3. Fissa l'inizio e la chiusura della scuola e la durata delle vacanze.
La durata obbligatoria dell'anno scolastico come pure l'inizio dell'anno scolastico (autunno o primavera) vengono fissati dall'Assemblea comunale.
4. Provvede a mantenere in buono stato i locali scolastici ed a dotarli del materiale didattico necessario.
5. Punisce gravi infrazioni disciplinari e di polizia commesse da fanciulli secondo la legislazione federale e cantonale.

Le competenze finanziarie spettano al Municipio o all'Assemblea comunale.

Il Consiglio scolastico dispone di un credito annuo di Fr. 600.00 per l'acquisto di materiale didattico e scolastico.

Art. 51 Stipendio degli insegnanti

Lo stipendio degli insegnanti viene versato a norma della legge cantonale sullo stipendio dei maestri delle scuole popolari.

Art. 52 Fondo scolastico

L'amministrazione del fondo scolastico è di competenza della cassa comunale. Il ricavo stesso serve, per quanto basta, a sopperire alle spese per la scuola.

Art. 53 Amministrazione pauperile

a) Assistenza pauperile

L'Amministrazione pauperile e di assistenza nel senso della legislazione federale e cantonale è di competenza di una Commissione pauperile designata dall'Assemblea comunale.

La Commissione pauperile dispone a tale scopo dei ricavi provenienti dal fondo pauperile.

In quanto tali entrate non siano sufficienti il Comune politico fornisce i mezzi mancanti.

Art. 54 Amministrazione forestale

b) Forestale

L'Amministrazione forestale è gestita direttamente dal Municipio secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore e l'ordinamento forestale comunale da approvarsi dal Governo.

Art. 55 Alpi e pascoli

c) Agricoltura

Il Municipio applica il regolamento comunale emanato dall'Assemblea comunale sugli alpi e i pascoli.

Esso esercita la sorveglianza su tutta l'agricoltura.

Art. 56 Amministrazione edile

d) Edilizia

L'Amministrazione edile è gestita direttamente dal Municipio secondo le disposizioni federali e cantonali in vigore e il Regolamento edilizio comunale da approvarsi dal Governo.

Art. 57 Cancelleria

e) Cancelleria comunale

La Cancelleria comunale è l'organo amministrativo del Comune al servizio del Municipio.

Essa sbriga tutta la contabilità del Comune ed esercita le funzioni affidatele dal regolamento di servizio.

IV. Patrimonio culturale

Art. 58 Patrimonio comunale

Il patrimonio comunale si compone:

1. dalle cose destinate all'uso pubblico, cioè le strade, piazze e acque, e dal suolo di cui non è provata la proprietà privata (Arte. 664 codice civile svizzero art. 148 e 149 legge cantonale d'applicazione del CCS);
2. del patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli, boschi, lotti comunali di pascolo pubblico, diritti di fare legna e di pascolo;
3. del patrimonio finanziario, cioè capitali, denari in contanti, crediti immobili e opere che vanno tenute dal Comune in sua proprietà e che vengono amministrate nelle forme del diritto privato (pigioni, affitto, vendita dei proventi) oppure con conferimento di concessioni;
4. dal patrimonio amministrativo, cioè delle cose messe con la loro sostanza al servizio immediato dell'amministrazione, per esempio edifici dell'amministrazione, scolastici, pauperili, opere per fornire agli abitanti acqua, gas ed elettricità, attrezzi per lo spegnimento degli incendi, campi sportivi, palestre, ecc. ...

Art. 59 Amministrazione

Con una buona amministrazione del suo patrimonio il Comune ne cura la conservazione integrale ed il miglior rendimento.

Il conto patrimoniale deve essere tenuto in ordine mediante regolari ammortamenti e riserve.

Art. 60 Tasse di godimento

Per lo sfruttamento degli alpi, pascoli e boschi si prelevano tasse di godimento secondo la legge cantonale sul domicilio e le relative disposizioni esecutive.

Art. 61 Imposte

In quanto il reddito del patrimonio comunale e le altre entrate non siano sufficienti a sopperire alle uscite ed all'ammortamento regolare dei debiti, si prelevano in base alla legge sulle imposte.

La tassazione deve conformarsi ai principi dell'equità e della giustizia.

Art. 62 Contributi ai perimetri

Se il Comune eseguisce opere o impianti, per esempio strade, impianti di acqua potabile o di fognatura e ripari, che procurano a singole persone un vantaggio speciale o determinano un aumento di valore di precise proprietà, può prelevare dai beneficiari un contributo alle spese dell'opera proporzionato al vantaggio loro derivante.

V. Comune patriziale

Art. 63 Diritti

I diritti dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

VI. Comune parrocchiale

Art. 64 Comune parrocchiale

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale.
Esso amministra indipendentemente il suo patrimonio.

Organizzazione

L'organizzazione del Comune parrocchiale è regolata in uno statuto emanato dallo stesso.

VII. Disposizioni finali

Art. 65 Revisione

Il presente statuto può essere riveduto, parzialmente o totalmente, con la maggioranza assoluta dei votanti.
Ogni modifica o aggiunta è subordinata all'approvazione del Governo.

Art. 66 Abrogazioni di disposizioni contrarie

Questo statuto sostituisce quello precedente.
Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni con esso.

Art. 67 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte della Assemblea comunale.
Esso è subordinato all'approvazione del Governo.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 03 dicembre 1972

Il sindaco:
Attilio Losa

Il segretario:
L. Demenga

Approvato dal Governo
Secondo decreto N° 3173 del 18.12.1972

In nome del Governo

Il presidente:
Dr. Casaulta

Il cancelliere:
Dr. Seiler